

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
SI PUO' FARE - ONLUS

Sede Legale: Via Cristalliera 32 - 10139 TORINO

Sede Operativa: c/o Raffinerie Sociali - Nuovi Spazi Urbani, Via Fagnano 30, int. 2 10144 TORINO

Codice Fiscale/Partita IVA 97750730018

www.associazionesipuofare.org

348/2650808

info.sipuofare@gmail.com

ASSEMBLEA SOCI

14 giugno 2019

In seguito a doppia convocazione inviata via mail, il giorno 14 del mese di Giugno dell'anno 2019, alle ore 18,30 presso i locali in Via Fagnano 30/2, si sono riuniti i soci dell'Associazione Si Può Fare ONLUS, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Adeguamento statuto
2. Attività estiva
3. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza dell'Assemblea soci Paola Finzi, Presidente dell'associazione, la quale chiama a svolgere il ruolo di Segretario Francesca Galeazzi, Segretaria dell'associazione.

Soci presenti: 33 + 4 deleghe (allegate).

Il Presidente rileva la validità della convocazione e il numero dei soci presenti, e dichiara la seduta valida.

1. Adeguamento statutario

La Riforma del Terzo Settore richiede una serie di adeguamenti statutari, obbligatori e facoltativi. La scadenza per approvarli è il 3 agosto 2019.

Cristina illustra le principali modifiche dello Statuto che mettiamo anche a disposizione di lettura:

- cambierà il nome dell'associazione che vedrà decadere il termine ONLUS una volta che entrerà in vigore il nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Rimarrà invece la denominazione "Associazione di Promozione Sociale"
- scompaiono le figure del Segretario e del Tesoriere; rimarranno le figure del Presidente e del Vice-Presidente
- viene istituito il Libro volontari
- viene ampliato il raggio d'azione dell'Associazione sia in termini di beneficiari, si parla più in generale di persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari, sia in termini di attività, sulla base dell'elenco dell'articolo 5
- abbiamo dovuto inserire tra gli articoli l'Organo di controllo e l'Organo di revisione in quanto previsti dal nuovo Codice del Terzo Settore. Questo non comporta una loro effettiva nomina in quanto non superiamo i limiti previsti dal Codice stesso.

Si procede con la votazione:

Contrari: 1

Favorevoli: 36

Astenuti: 0

Siamo ancora in attesa da parte del consulente a cui si sta appoggiando l'Acli per la dicitura corretta da inserire per indicare il mantenimento della denominazione ONLUS fino all'attivazione del Runt. Questo comporta un rinvio della registrazione dello Statuto all'Agenzia delle Entrate di qualche settimana rispetto alla votazione.

2. Attività estiva

Andrea presenta l'attività estiva "InVento d'estate".

Rispetto all'anno scorso i blocchi dureranno una settimana e le giornate interessate saranno il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica.

Durante l'incontro del lunedì i partecipanti si incontrano per organizzare le uscite delle giornate successive (mercoledì, venerdì e domenica tutta la giornata)

Le date sono i seguenti:

I blocco: 24 giugno, 26 giugno, 28 giugno, 30 giugno

II blocco: 1 luglio, 3 luglio, 5 luglio, 7 luglio

III blocco: 8 luglio, 10 luglio, 12 luglio, 14 luglio

IV blocco: 15 luglio, 17 luglio, 19 luglio, 21 luglio

V blocco: 22 luglio, 24 luglio, 26 luglio, 28 luglio

Per la partecipazione ai singoli blocchi viene richiesto un contributo pari a 40€.

Inoltre abbiamo la possibilità di partecipare all'open day di Circostanza, un progetto di circo sociale che ci ha contattato perché vorrebbe iniziare una collaborazione con noi.

L'open day sarà il 9 luglio dalle 10 alle 12

Chiunque fosse interessato può contattare Francesca via telefono o via mail.

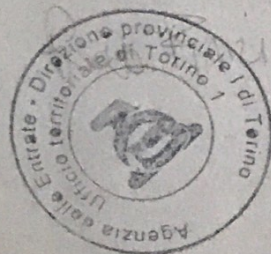
3. Varie ed eventuali

Non ci sono varie ed eventuali.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE
IN UFFICIO RILASCIATA PER GLI USI
CONSENTITI DALLA LEGGE. Si compone di
numero 3958-53 pagine.
Il DIRETTORE

Non essendoci altro su cui deliberare, l'Assemblea soci si conclude alle ore 20.

Il Presidente



Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino
Registrato il 3/11/19 3958
Serie 3 Cod. Trib. ES
€ ES
Il DIRETTORE
[Signature]
03 LUG. 2019

Il Segretario

[Signature]

STATUTO

dell'ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

"SI PUO' FARE" ONLUS

ART. 0) PREMESSA

Lo Statuto attuale dell'associazione (recante i requisiti Onlus di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997) rimarrà in vigore fino a quando, in base alla disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 117 del 2017 e come ulteriormente chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.13 del 31.05.2019, all'associazione continuerà ad applicarsi il regime Onlus di cui al D. Lgs. n. 460 del 1997.

Pertanto, l'efficacia delle modifiche statutarie di adeguamento al D. Lgs. n. 117 del 2017 è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art.104, comma 2, del D. Lgs. n. 117 del 2017.

ART. 1) DENOMINAZIONE

È costituita a tempo indeterminato l'Associazione di Promozione Sociale "Si può fare" ONLUS, denominata anche APS Si può fare ONLUS, di seguito indicata come Associazione. L'Associazione si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. L'associazione è senza scopo di lucro ed ha durata illimitata. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e, già ispirata ai principi della Legge 383 del 7/12/2000, della Legge Regionale del 7/2/2006 e del D. Lgs. N. 460/97. È costituita ed opera ai sensi del D. Lgs. 3/07/2017 n.117 e successive modificazioni e integrazioni. Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 2) SEDE

L'Associazione ha sede in Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta. L'Associazione ha facoltà,

qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

ART. 3) SCOPI FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione persegue in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, al fine di arrecare benefici a persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari, da qui indicati come "destinatari", i seguenti scopi e finalità:

- promuovere l'autonomia lavorativa e abitativa;
- Promuovere l'integrazione e la sensibilizzazione sociale;
- Sensibilizzare i destinatari nei confronti delle realtà in cui vivono e con le quali si rapportano quotidianamente;
- Incrementare le capacità relazionali dei destinatari, incentivando le capacità di vivere con maturità e pienezza la dimensione sociale;
- Promuovere il mantenimento delle autonomie raggiunte, stimolando il desiderio di sperimentarsi.

In particolare, l'associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. N. 117 del 03/07/2017 e s.m.i.:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della Legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del D. Lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei

tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. In quanto Ente del Terzo Settore l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione, in osservanza del principio di cui precedente 3.1, fermo quanto stabilito nel successivo 3.2, può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa al

Consiglio Direttivo, pertanto l'associazione può:

- somministrare alimenti e bevande;
- effettuare raccolte di fondi;
- esercitare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste, sottoscrizioni anche a premi, manifestazioni, pubblicazioni, studi, organizzazione di convegni, consulenze, incarichi, partecipazione a manifestazioni) per autofinanziamento;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci, alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, in questo ultimo caso previo un rimborso spese. alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art. 36 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

ART. 5) GLI ASSOCIATI

All'Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

I soci si distinguono in: soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione; soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato.

I soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 2 associati.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto nel caso di morosità, consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6) QUOTE ASSOCIATIVE

Gli associati devono corrispondere le quote associative annuali nell'importo stabilito dall'Assemblea.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento. È facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari di cui all'articolo 9 dello Statuto.

ART. 7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio direttivo.
- L'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 D. Lgs. 117/2017;
- Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017

ART. 8) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva i rimborsi spese massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approva l'ammontare dei compensi verso terzi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 25 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Per ogni ulteriore competenza l'assemblea si basa sull'art.25 del D. Lgs. 117 del 3 agosto 2017.

I verbali sono raccolti nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo e messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione secondo le modalità previste al successivo articolo.

ART. 9) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il mese di Giugno.

La convocazione dell'assemblea, in prima e in seconda avviene mediante avviso da inviare agli aventi diritto a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica (a condizione che risulti dai libri sociali il numero di fax o l'indirizzo di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea) almeno 20 giorni prima della data fissata per l'adunanza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del segretario o di un suo delegato; detto libro è messo a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione secondo le modalità previste al successivo articolo.

ART. 10) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 8.

L'Assemblea straordinaria dei soci:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre quarti dei soci aderenti.

ART. 11) REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE

Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci:

- che sono in regola con la quota associativa relativa all'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva;
- che non sono stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
- che non hanno in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.

ART. 12) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 consiglieri, che durano in carica 2 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, nel caso in cui non si presentassero nuove candidature l'assemblea può rileggere i componenti uscenti

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio o rendiconto di cassa (secondo quanto stabilito dal D. Lgs. N. 117/17)
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza di entrambi è presieduto dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni mese e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti. Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

ART. 13) IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 2 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, in assenza di nuove candidature è possibile rieleggere il presidente uscente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i

provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ART. 14) VOLONTARIATO

L'Associazione si avvale nella misura del cinquanta per cento delle risorse umane, di volontari per lo svolgimento delle proprie attività.

L'associazione è tenuta a redigere un libro volontari, per tutti coloro che svolgono attività in modo non occasionale.

La gestione dei rimborsi spese si basa sull'art.17 del D. Lgs. N. 117 del 3 agosto 2017.

ART. 15) COMITATI TECNICI

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

ART. 16) IL PATRIMONIO E LE ENTRATE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli aderenti e di privati;
- contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.

È fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 17) BILANCIO E LIBRI SOCIALI

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività bilancio di esercizio, o rendiconto per cassa, secondo quanto stabilito dall'art 13 del D. Lgs. N. 117/17 e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato.

Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie, nelle modalità stabilite dal consiglio direttivo.

Nel caso di particolari esigenze l'Assemblea ordinaria per l'approvazione dei rendiconti può essere convocata, in deroga a quanto previsto dall'art. 9), entro il termine ultimo del 31 marzo.

Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017, se istituito;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

I libri sociali possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

a) per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;

b) per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura.

Art 18) ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6,7, e 8 dello stesso articolo 30. I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, D. Lgs. 117 cit.

L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

ART. 19) SCIOGLIMENTO

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. In caso di scioglimento dell'Assemblea, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20) NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e delle disposizioni specifiche in materia di associazioni di promozione sociale e del D. Lgs. n. 460/97.

